



swissperform.ch

Gesellschaft für Leistungsschutzrechte

Société pour les droits voisins

Società per i diritti di protezione affini

Societad per ils dretgs vischins

Condizioni generali di gestione

per i produttori (mandanti)

di supporti audio (diritti acquisiti,

cessione internazionale)

e/o per gli aventi diritto alla riscossione

dei compensi per i produttori di supporti audio

Versione del 3 dicembre 2018

Indice

1.	Scopo del contratto.....	4
2.	Registrazione che rientrano nell'ambito dal contratto.....	5
3.	Compensi che rientrano nell'ambito dal contratto	6
4.	Validità territoriale del contratto	7
5.	Responsabilità di SWISSPERFORM	9
6.	Pretese verso SWISSPERFORM.....	10
7.	Comunicazione elettronica	10
8.	Informazioni dal mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione, prestazioni e protezione dei dati	10
9.	Ripartizione e conteggi.....	14
10.	Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili)	15
11.	Contestazioni.....	20
12.	Disposizioni integrative.....	20
13.	Entrata in vigore e fine del contratto	20

Le presenti condizioni generali di gestione regolano il rapporto giuridico tra SWISSPERFORM e i rispettivi mandanti ai fini della gestione dei diritti (nel seguito definiti il «mandante») e le persone aventi diritto alla riscossione dei compensi per i produttori di supporti audio (nel seguito definiti la «persona avente diritto alla riscossione»). Le presenti Condizioni generali costituiscono, nella versione in vigore al momento della sottoscrizione, parte integrante del Contratto di gestione per i produttori (mandanti) di supporti audio (diritti acquisiti, cessione internazionale) e/o contratto riguardante il diritto alla riscossione dei compensi per i produttori di supporti audio (nel seguito definito il «contratto»).

1. Scopo del contratto

1.1 Con riguardo ai mananti

Nel contratto, il mandante incarica SWISSPERFORM della gestione fiduciaria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri (nel seguito definiti i «diritti») che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA), nella sua qualità di produttore/produttrice e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.

Laddove fosse necessario per lo scopo, il mandante cede a SWISSPERFORM i diritti elencati alla cifra 4 del contratto e incarica SWISSPERFORM di incassare i relativi compensi presso gli utenti.

1.2 Con riguardo alle persone aventi diritto alla riscossione

Con la stipula del contratto la persona avente diritto alla riscossione dichiara di essere titolare dei diritti sulle registrazioni notificate e di poter quindi anche riscuotere i compensi di SWISSPERFORM. Esonera e manleva SWISSPERFORM da qualsiasi rivendicazione di terzi in relazione ai diritti del produttore per quanto riguarda determinate registrazioni.

1.3 In generale

SWISSPERFORM gestisce e tutela questi diritti direttamente o tramite organizzazioni di gestione, imprese o associazioni svizzere o estere (nel seguito definite la «società sorella»). Per questo scopo SWISSPERFORM può stipulare contratti di reciprocità, unilaterali e altri contratti di collabora-

zione (nel seguito definiti il «contratto di reciprocità») e cedere ulteriormente i diritti che le vengono affidati nell'ambito di questi contratti. SWISSPERFORM non sfrutta a livello commerciale i diritti che le sono stati ceduti.

SWISSPERFORM non consegue alcun utile.

2. Registrazione che rientrano nell'ambito dal contratto

2.1 Con riguardo ai mananti

Il contratto si riferisce a tutte le registrazioni fissate su supporti audio e/o audiovisivi e a cui il mandante partecipa (singolarmente o insieme ad altri) nella sua qualità di produttore/produttrice in costanza di contratto (nel seguito genericamente denominate la «prestazione»).

Rientrano nel campo di applicazione del contratto anche le prestazioni eseguite dal mandante prima della sottoscrizione del contratto (singolarmente o insieme ad altri), a meno che il mandante non abbia già ceduto a terzi i diritti correlati a queste prestazioni che ai sensi del diritto applicabile non devono essere imperativamente gestiti tramite una società di gestione. Laddove il mandante dovesse tornare a essere titolare di diritti precedentemente ceduti, questi saranno nuovamente compresi nel campo di applicazione del contratto, vale a dire ceduti a SWISSPERFORM ai fini di una gestione.

2.2 Con riguardo alle persone aventi diritto alla riscossione

Il contratto si riferisce a tutte le registrazioni memorizzate su supporti audio e/o audiovisivi e per le quali la persona avente diritto alla riscossione è autorizzata a riscuotere i compensi direttamente dai produttori di supporti audio per la durata del contratto.

2.3 In generale

In costanza di contratto, nessuna registrazione o prestazione può essere esclusa, a meno che si tratti di diritti correlati a prestazioni che per il diritto applicabile non devono essere imperativamente gestiti da una società di gestione. Resta riservata in ogni caso la possibilità di una limitazione terri-

toriale ai sensi della cifra 4.1.1 delle presenti Condizioni generali di gestione.

3. Compensi che rientrano nell'ambito dal contratto

3.1 Con riguardo ai mananti

3.1.1 Ambito della gestione

Il mandante cede i diritti di cui alla cifra A.1 del contratto a SWISSPERFORM e incarica quest'ultima di gestirli in tutto il mondo secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del contratto. SWISSPERFORM dichiara di accettare la presente cessione.

3.1.2 Estensione della cessione

SWISSPERFORM, riceve con la cessione dei diritti, la facoltà di effettuare qualsiasi azione che si rendesse necessaria per la gestione dei diritti. È in particolare autorizzata a far valere in via giudiziale ed extragiudiziale i diritti e le richieste di risarcimento danni a proprio nome e ai fini di un accordo transattivo. Ha la facoltà di cedere a una società sorella svizzera o estera questi diritti o dei singoli poteri che le spettano nell'ambito della gestione.

3.2 In generale

La cessione dei diritti di cui alla cifra A.1 del contratto del mandante e l'obbligo di gestione di SWISSPERFORM e i compensi pagabili alla persona avente diritto alla riscossione si limitano alla gestione collettiva dei diritti. Non comporta alcun obbligo da parte di SWISSPERFORM per la gestione dei diritti di ogni singolo caso.

SWISSPERFORM è tenuta a eseguire le proprie attività nel rispetto dei principi tipici di un'amministrazione sana ed economica. S'impegna a salvaguardare nel modo più esteso possibile i diritti ceduti.

La concessione in licenza e l'incasso delle indennità si basano tuttavia in linea di principio sulle informazioni e i dati degli utenti stessi. SWISSPERFORM, per ragioni correlate ai costi, non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.

4. Validità territoriale del contratto

4.1 Con riguardo ai mananti

La cessione dei diritti di cui alla cifra A.1 del contratto si riferisce alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein (a patto che ciò sia previsto dal contratto e sia valida la rispettiva decisione del comitato direttivo di SWISSPERFORM), oltre che a tutti quei paesi del mondo, nei quali SWISSPERFORM ha sottoscritto con delle società sorelle degli accordi di reciprocità.

In questo senso, il mandante incarica SWISSPERFORM anche della gestione dei diritti che gli spettano in Svizzera e all'estero e che vengono amministrati da una società sorella, e le cede i rispettivi diritti in Svizzera e all'estero di cui alla cifra A.1 del contratto.

Il mandante riconosce gli accordi fra SWISSPERFORM e le società sorelle che escludono la possibilità di doppia affiliazione a organizzazioni addette alla gestione degli stessi diritti nello stesso territorio e s'impegna in caso di conflitto, a porre fine all'affiliazione alla società sorella dietro semplice richiesta di SWISSPERFORM. Altrimenti, nel caso in cui ciò fosse possibile, egli si impegna a porvi rimedio tramite limitazioni specifiche per i singoli paesi nell'ambito del contratto con SWISSPERFORM, come pure nei contratti di gestione con le società sorelle coinvolte.

4.1.1 Possibile limitazione territoriale

Il mandante può limitare territorialmente l'estensione della cessione dei diritti di cui alla cifra A.1 del contratto e il mandato di gestione scegliendo fra tre varianti. Come prima variante («globale minus») il mandante può escludere alcuni paesi dalla cessione dei suoi diritti. Come seconda variante («regionale plus») il mandante può limitare la cessione dei propri diritti alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein e ad altri paesi che indica. Come terza variante («regionale») il mandante può limitare la cessione dei propri diritti alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Una limitazione di questo tipo secondo una delle tre varianti significa che SWISSPERFORM non è tenuta, né è autorizzata a gestire i diritti del mandante tramite le società sorelle nei paesi esclusi. Quindi il mandante, in

riferimento a tali paesi esclusi, non ha nemmeno diritto a indennità maggiorate, che potrebbero realizzarsi sul modello dei cosiddetti contratti di non scambio con società sorelle straniere per la remunerazione delle utilizzazioni all'estero.

Nel caso in cui il mandante volesse limitare per territorio la cessione dei propri diritti e il mandato di gestione ai sensi di una delle tre varianti, deve indicarlo alla cifra A.2 del contratto. Questa dichiarazione può essere modificata per iscritto dopo la firma del contratto, con un termine di preavviso di sei mesi con effetto a decorrere dall'inizio dell'anno civile.

Nel caso in cui il mandante non rilasciasse alcuna informazione alla cifra A.2 del contratto o qualora le informazioni del mandante non fossero chiare o fossero incoerenti, si presume che la cessione vale per tutto il mondo (ai sensi della cifra 4.1 delle presenti Condizioni generali di gestione).

Il mandante è consapevole del fatto che nelle banche dati di SWISSPERFORM, la registrazione delle limitazioni per territorio (vale a dire la prima e la seconda variante) è in fase di allestimento. Egli è pure consapevole del fatto che tale registrazione richiederà, prima di essere completa, ancora un certo tempo. SWISSPERFORM non si assume pertanto alcuna responsabilità per danni derivanti al mandante da un'applicazione ancora incompleta delle limitazioni per territorio.

4.1.2 Gestione all'estero

SWISSPERFORM gestisce anche all'estero i diritti del mandante elencati alla cifra A.1 del contratto, sempre che i relativi diritti vengano per legge analogamente riconosciuti e gestiti a livello collettivo e sempre che esista un contratto di reciprocità con la società sorella competente.

All'estero SWISSPERFORM s'impegna a gestire nella maniera più estesa possibile i diritti che le sono stati ceduti ai sensi della cifra A.1 del contratto in collaborazione con le rispettive società sorelle. SWISSPERFORM comunica alla società sorella competente le utilizzazioni di cui è a conoscenza.

Per la gestione all'estero da parte delle società sorelle si applicano le disposizioni, le tariffe, le regole di ripartizione e i contratti validi nel rispettivo paese. Ogni società sorella definisce la propria modalità di lavoro in modo autonomo. Pertanto SWISSPERFORM non può garantire una gestione dei diritti del mandante priva di lacune. All'estero SWISSPERFORM non è tenuta a portare avanti la propria attività direttamente.

Qualora in un paese operassero diverse società sorelle, SWISSPERFORM stipula uno o più contratti di reciprocità con la società sorella o le società sorelle di sua scelta.

Le rivendicazioni dei titolari di diritti di gestione correlati alle prestazioni vengono gestite all'estero solo nella misura in cui il mandante è titolare, a livello territoriale e temporale, dei relativi diritti e lo comunica a SWISSPERFORM.

4.2 Con riguardo alle persone aventi diritto alla riscossione

SWISSPERFORM paga alla persona avente diritto alla riscossione il prodotto di gestione derivante dagli utilizzi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (nella misura in cui ciò sia previsto e sia in vigore una corrispondente delibera del comitato direttivo di SWISSPERFORM).

5. Responsabilità di SWISSPERFORM

SWISSPERFORM risponde della fedele e diligente esecuzione degli obblighi che le spettano a dipendenza del contratto. La responsabilità è limitata ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. SWISSPERFORM non risponde dei pagamenti effettuati indebitamente o in maniera parziale ai mandanti e/o alle persone aventi diritto alla riscossione, che sono stati versati a seguito di informazioni fornite dal mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione non palesemente sbagliate.

Per le azioni/omissioni delle società sorelle con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto dei contratti di reciprocità, SWISSPERFORM risponde sulla base dei criteri del diritto di sostituzione di cui all'art. 399 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni. In particolare SWISSPERFORM non risponde per l'insolvenza di società sorelle svizzere o estere che rappresentano SWISSPERFORM nella gestione dei diritti del mandante.

6. Pretese verso SWISSPERFORM

Le pretese del mandante verso SWISSPERFORM possono essere cedute e costituite in pegno solo dopo esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima.

7. Comunicazione elettronica

7.1 Generalità

SWISSPERFORM si avvale sempre più spesso dei mezzi elettronici (e-mail, servizi online ecc.) per la comunicazione con il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione e per eseguire le proprie prestazioni. Essa è autorizzata a sostituire le forme di comunicazione e di scambio di informazioni via posta utilizzate finora con i mezzi elettronici.

7.2 Comunicazione via mail

Con la comunicazione dell'indirizzo e-mail da parte del mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione a SWISSPERFORM, SWISSPERFORM e il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione sono legittimati a comunicare tra di loro via posta elettronica. SWISSPERFORM ha il diritto di inviare via mail al mandante e/o alla persona avente diritto alla riscossione tutte le comunicazioni e i documenti in precedenza spediti per posta.

8. Informazioni dal mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione, prestazioni e protezione dei dati

8.1 Generalità

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione s'impegna a fornire a SWISSPERFORM le informazioni e le indicazioni necessarie per la definizione e la gestione dei suoi diritti e a mettere a disposizione della stessa la documentazione necessaria a questo scopo (ad esempio contratti, ecc.). Lo stesso vale per le informazioni e i documenti necessari ai fini della ripartizione.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione s'impegna a comunicare immediatamente le eventuali modifiche di indirizzo, numero

di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo per i pagamenti, numero IVA ecc. Notifiche di conteggi e di corrispondenze di altro tipo all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione sono considerate come validamente avvenute.

In caso di mancata comunicazione di un indirizzo valido per le notifiche e pagamenti, l'obbligo di SWISSPERFORM di trasmettere conteggi e corrispondenze di altro tipo, oltre che di pagare il prodotto della gestione, sarà sospeso. SWISSPERFORM non è tenuta a effettuare indagini volte a reperire l'indirizzo per notifiche e pagamenti.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione può nominare una persona avente diritto alla riscossione per richiedere e riscuotere il prodotto di gestione di SWISSPERFORM. In questo caso, il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione si impegna a fornire a SWISSPERFORM tutte le informazioni necessarie per la ripartizione alla persona avente diritto alla riscossione. SWISSPERFORM accetta come beneficiario del pagamento una persona avente diritto alla riscossione solo se tale persona agisce come rappresentante diretto del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione.

SWISSPERFORM parte dal presupposto che il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione è il beneficiario economico del prodotto della gestione versato derivante dalla riscossione e che egli paga le relative imposte. Se il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione non è il beneficiario economico o lo è solo in parte, o l'autorità fiscale richiedesse delle informazioni in merito alla persona del beneficiario economico, rispettivamente del prodotto della gestione che gli è stato versato, il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione s'impegna, dietro semplice richiesta di SWISSPERFORM, a comunicarle tutte le informazioni necessarie a questo proposito.

In caso di decesso del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione, i suoi successori devono indicare a SWISSPERFORM un rappresentante comune. Fino a che gli eredi sono sconosciuti o che non è stato nominato un rappresentante comune, rispettivamente non è stata eseguita in via definitiva la divisione dell'eredità, l'obbligo di SWISSPERFORM di

notificare conteggi e corrispondenza di altro tipo, oltre che di versare il prodotto della gestione, è sospeso.

8.2 Comunicazione delle registrazioni e prestazioni

8.2.1 Con riguardo ai mananti

Il mandante s'impegna a notificare tutti i supporti sonori e audiovisivi di cui detiene i diritti del produttore elencati nella cifra A.1 del contratto.

8.2.2 Con riguardo alle persone aventi diritto alla riscossione

La persona avente diritto alla riscossione si impegna a notificare tutte le registrazioni per le quali rivendica il pagamento diretto dei compensi di SWISSPERFORM.

8.2.3 In generale

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione riconosce eventuali disposizioni nel regolamento di ripartizione, secondo cui i titolari di diritti che non sono stati documentati o fatti valere fino al momento stabilito all'interno del regolamento di ripartizione, non potranno più essere considerati nell'ambito della ripartizione, o verranno considerati solo in misura ridotta. Con tali disposizioni possono venire anche limitati i diritti del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione che si riferiscono a una partecipazione retroattiva alle utilizzazioni che si sono realizzate prima dell'efficacia del contratto.

La dichiarazione delle prestazioni su supporti audio è trasmessa a SWISSPERFORM, secondo i relativi regolamenti. Per la notifica valgono i seguenti termini:

- per tutte le registrazioni e prestazioni che sono state create prima della conclusione del contratto o alle quali esisteva un diritto alla riscossione prima della conclusione del contratto: entro tre mesi dalla conclusione del contratto;
- per tutte le registrazioni e prestazioni che vengono incise nel corso della durata del contratto su supporti audio o alle quali un diritto alla riscossione nasce nel corso della durata del contratto: entro un mese dalla fissazione su supporti audio e/o audiovisivi.

8.3 Impiego delle informazioni (protezione dei dati)

SWISSPERFORM ha la facoltà di elaborare tutte le informazioni concernenti il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione e le sue rispettive registrazioni e prestazioni e i diritti al compenso fatti valere (nel seguito denominate «dati») per la gestione e l'amministrazione dei suoi diritti, per la lotta contro la pirateria e per finalità scientifiche.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione è d'accordo che SWISSPERFORM, nell'ambito di questa elaborazione dei dati, in particolare

- gestisca un dossier sul mandante e/o sulla persona avente diritto alla riscossione (cartaceo e/o elettronico);
- inserisca i dati nelle banche dati;
- diffonda i dati ai propri collaboratori, alle società sorelle svizzere ed estere, oltre che ad altre organizzazioni fidate in Svizzera e all'estero che si occupano della documentazione di diritti, nell'ambito di contratti per il raggiungimento degli scopi menzionati;
- renda noti i dati a terzi nell'ambito di contratti per il raggiungimento degli scopi menzionati, anche in quei paesi in cui non viene garantita un'adeguata protezione dei dati corrispondente a quella prevista dal diritto svizzero. Tuttavia, ove possibile, SWISSPERFORM garantisce, nell'ambito della trasmissione dei dati in altri paesi, il rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti, ad esempio, sottoscrivendo degli accordi con i quali viene assicurato che i destinatari dei dati mantengano un livello di protezione dei dati adeguato.

Fatta salva un'esplicita diversa istruzione scritta del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione, SWISSPERFORM ha anche la facoltà di mettere a disposizione delle altre società di gestione e associazioni svizzere del relativo comparto i dati del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione al fine di un confronto dei dati relativi agli aventi diritto.

SWISSPERFORM è autorizzata a rendere noti i dati ad autorità o uffici governativi, ad autorità di sorveglianza o ad altre persone nel rispetto delle norme applicabili, delle disposizioni, delle ingiunzioni delle autorità, delle

citazioni in giudizio, o di altri procedimenti simili, laddove ciò fosse prescritto o consentito dalla legge in vigore.

Anche qualora non fosse necessario per perseguire gli scopi di cui al capoverso 1, le informazioni relative alle registrazioni e prestazioni registrate nelle banche dati di SWISSPERFORM e ai rispettivi aventi diritto (ma non relative ai proventi delle registrazioni e prestazioni) possono essere rese accessibili al pubblico in Svizzera e all'estero.

SWISSPERFORM si avvale di provvedimenti a livello tecnico e organizzativo al fine di proteggere i dati contro un'elaborazione non autorizzata.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione può richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati contenuti nella banca dati di SWISSPERFORM che lo riguardano e chiedere la rettifica dei dati errati.

9. Ripartizione e conteggi

9.1 Ripartizione delle entrate

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione prende atto che SWISSPERFORM è obbligata ad allestire un regolamento di ripartizione dei compensi riscossi che viene sottoposto per approvazione all'autorità di sorveglianza, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). La ripartizione dei compensi è eseguita secondo quanto previsto dal regolamento così approvato. SWISSPERFORM è pure obbligata a coprire i costi amministrativi derivanti dal prodotto della gestione e a destinare una parte delle entrate a finalità culturali, sociali e per la lotta contro la pirateria, così come previsto negli statuti e nel regolamento di ripartizione. Vale il regolamento di ripartizione in vigore al momento dell'allestimento del conteggio.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione prende pure atto che SWISSPERFORM può trasferire singoli compiti nel settore della ripartizione a un'organizzazione adatta (nel seguito denominata «organizzazione incaricata») secondo quanto previsto dal regolamento di ripartizione.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione prende poi atto che il regolamento di ripartizione potrà essere modificato in qualsiasi momento. Ogni modifica del regolamento di ripartizione e – in caso di modifiche che richiedono un'autorizzazione – le decisioni dell'autorità di vigilanza, l'IPI, vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). In caso di decisione in materia di autorizzazione dell'IPI, essa può essere contestata in giudizio entro 30 giorni dalla pubblicazione sul FUSC. Le modifiche del regolamento di ripartizione vengono quindi pubblicate sul sito Web di SWISSPERFORM.

9.2 Conteggi

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, è tenuta a presentare almeno una volta all'anno al mandante e/o alla persona avente diritto alla riscossione un conteggio che riporta il reddito delle sue prestazioni secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di ripartizione o da quello delle società sorelle.

I conteggi vengono trasmessi all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione. Laddove SWISSPERFORM non disponesse di un indirizzo del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione valido per le notifiche, valgono le disposizioni di cui alla cifra 8.1, capoversi 2 e 3 delle presenti Condizioni generali di gestione.

10. Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili)

10.1 Con riguardo ai mananti

SWISSPERFORM è autorizzata a dedurre dal conteggio del prodotto della gestione eventuali imposte o altre tasse dovute in virtù della legislazione svizzera o estera o dipendente da accordi internazionali.

Al momento della conclusione del contratto, il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione informa SWISSPERFORM se è soggetto o meno all'imposta sul valore aggiunto.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione comunica a SWISSERFORM qualsiasi variazione della sua posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto.

SWISSPERFORM versa ai mandanti e/o alle persone aventi diritto alla riscossione soggetti all'imposta sul valore aggiunto il prodotto di gestione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione, in modo che il prodotto netto di gestione rimanga al mandante e/o alla persona avente diritto alla riscossione.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione emette una fattura a SWISSPERFORM per il versamento del prodotto di gestione, con l'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. SWISSPERFORM si assume la fatturazione a nome del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione, per cui non è necessario inviare la fattura a SWISSPERFORM.

Se il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione non è già registrato presso SWISSPERFORM come debitore dell'imposta sul valore aggiunto, l'assoggettamento del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione all'imposta sul valore aggiunto deve essere comunicato al più tardi 7 giorni prima del pagamento del prodotto di gestione (in entrata presso SWISSPERFORM). Se la comunicazione non è effettuata in tempo utile, il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione perde il diritto all'aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto sul pagamento in questione. SWISSPERFORM annuncia il pagamento del prodotto di gestione almeno 14 giorni prima del pagamento (in uscita presso SWISSPERFORM).

Se il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione è registrato presso SWISSPERFORM come debitore dell'imposta sul valore aggiunto, la venuta meno dell'assoggettamento del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione all'imposta sul valore aggiunto deve essere comunicata al più tardi 7 giorni prima del pagamento del prodotto di gestione (in entrata presso SWISSPERFORM). Se la comunicazione non viene inoltrata entro i termini previsti, il prodotto di gestione viene versato con l'imposta sul valore aggiunto e nella fattura del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione figurerà l'imposta sul valore aggiunto.

Non sussiste alcun diritto alla correzione della fattura. SWISSPERFORM annuncia il pagamento del prodotto di gestione almeno 14 giorni prima del pagamento (in uscita presso SWISSPERFORM). Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione che ha effettuato tardivamente la comunicazione, riconosce che l'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella sua fattura allestita da SWISSPERFORM per suo conto, dà luogo ad un debito dell'imposta sul valore aggiunto del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione.

Se la dichiarazione di un mandante e/o una persona avente diritto alla riscossione di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto non corrisponde ai fatti, il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione che presenta una dichiarazione errata riconosce che l'obbligo di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione deriva dall'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella sua fattura allestita da SWISSPERFORM per suo conto. SWISSPERFORM non è obbligata ad accettare una correzione della fattura del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione.

Se la dichiarazione del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione di non essere (o non essere più) soggetto all'imposta sul valore aggiunto non corrisponde ai fatti, il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione perde il diritto all'aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto, se è già stato effettuato un pagamento basato sulla dichiarazione errata.

Nel caso in cui SWISSPERFORM acconsenta alla correzione di una fattura, il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione deve rimborsare l'importo ricevuto a titolo di aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto (inclusi gli interessi del 10% annuo dal ricevimento del pagamento più l'imposta sul valore aggiunto sugli interessi).

SWISSPERFORM si riserva il diritto di rimborsare al mandante e/o alla persona avente diritto alla riscossione l'imposta sul valore aggiunto trattenuta, solo dopo che l'Amministrazione federale delle contribuzioni avrà stabilito prima di ogni pagamento l'assoggettamento o meno del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione all'imposta sul valore aggiunto.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione è tenuto ad allestire direttamente i conteggi dell'imposta sul valore aggiunto con l'Amministrazione delle contribuzioni.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione è tenuto a risarcire a SWISSPERFORM gli eventuali ulteriori danni derivanti da una comunicazione errata o tardiva del suo assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione è personalmente responsabile della dichiarazione dei conteggi del prodotto della gestione alle autorità fiscali e alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, ecc.).

Le disposizioni della presente cifra si applicano anche se il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione nomina una persona avente diritto alla riscossione (ai sensi della cifra 8.1 capoverso 4 delle presenti Condizioni generali di gestione) per richiedere e riscuotere il prodotto di gestione di SWISSPERFORM. Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione è responsabile di garantire che la persona avente diritto alla riscossione effettui correttamente tutte le comunicazioni e rispetti le scadenze. Le comunicazioni errate e il mancato rispetto delle scadenze da parte della persona avente diritto alla riscossione sono imputabili al mandante e/o alla persona avente diritto alla riscossione.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione che si fa rappresentare da una persona avente diritto alla riscossione, annota sulla fattura che il pagamento viene effettuato a favore di una persona avente diritto alla riscossione. La fattura contiene sia informazioni dettagliate sulla persona avente diritto alla riscossione che sull'avente diritto stesso.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni di cui alla presente cifra devono essere effettuate utilizzando i formulari SWISSPERFORM. Le comunicazioni e le dichiarazioni fatte con altri mezzi si considerano non ricevute.

SWISSPERFORM può affidare a terzi l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente disposizione.

10.2 Con riguardo alle persone aventi diritto alla riscossione

La persona avente diritto alla riscossione agisce in qualità di rappresentante diretto dei titolari dei diritti di produttore. Deve rendere credibile il

fatto di disporre di procure dei titolari dei diritti del produttore, altrimenti non verrà effettuato alcun pagamento.

Se una persona avente diritto alla riscossione rappresenta più titolari dei diritti del produttore, è tenuta a indicare individualmente a SWISSPERFORM chi è il titolare di ciascun diritto del produttore per il quale è richiesto il pagamento del prodotto di gestione.

Se una procura è stata resa credibile per un diritto specifico del produttore, si presume che la procura esista fino a quando la persona avente diritto alla riscossione o il conferente della procura non ne fa una notifica diversa.

Se la procura viene revocata alla persona avente diritto alla riscossione o se questa viene a conoscenza della sua inefficacia, deve informarne immediatamente SWISSPERFORM.

La persona avente diritto alla riscossione riconosce che, in quanto rappresentante diretto dei titolari dei diritti del produttore, è responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione e dichiarazione delle parti rappresentate (in particolare per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto).

La persona avente diritto alla riscossione è responsabile in solido con gli aventi diritto rappresentati nei confronti di SWISSPERFORM per il rimborso dell'eventuale prodotto di gestione versato in eccesso. Ciò comprende in particolare il rimborso dell'importo a titolo di aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto ricevuto indebitamente.

La persona avente diritto alla riscossione è inoltre responsabile in solido nei confronti di SWISSPERFORM per ulteriori danni che la parte rappresentata è tenuta a risarcire a seguito di comunicazioni errate o tardive sull'obbligo di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Se risulta che la procura della persona avente diritto alla riscossione era inefficace per tutti i diritti del produttore o per singoli diritti del produttore per i quali sono stati effettuati i pagamenti, la persona avente diritto alla riscossione è tenuta a rimborsare i pagamenti, indipendentemente dal fatto che li abbia o meno inoltrati. L'obbligo di rimborso comprende l'eventuale imposta sul valore aggiunto eventualmente aggiunta.

Se risulta che la persona avente diritto alla riscossione è stata a sua volta titolare dei diritti del produttore da essa rivendicati per conto di terzi, la sua richiesta di pagamento del prodotto di gestione si considera soddisfatta. È esclusa una successiva aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto.

Per tutte le comunicazioni e dichiarazioni di cui alla presente cifra, si utilizzano i formulari di SWISSPERFORM. Le comunicazioni e le dichiarazioni fatte con altri mezzi si considerano non ricevute.

La persona avente diritto alla riscossione dichiara a nome dei titolari dei diritti del produttore di impegnarsi ad agire in conformità alla cifra 10.1 delle presenti Condizioni generali di gestione.

11. Contestazioni

Le contestazioni, come ad esempio quelle contro un conteggio dei compensi allestito da SWISSPERFORM o dall'organizzazione incaricata, devono essere trasmesse per iscritto a SWISSPERFORM, rispettivamente all'organizzazione incaricata, entro 60 giorni dall'invio, fatti salvi termini più lunghi in conformità alle disposizioni del regolamento di ripartizione. In caso di mancata contestazione, si riterrà che il contenuto della comunicazione è stato approvato.

12. Disposizioni integrative

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione riconosce gli statuti di SWISSPERFORM e i rispettivi regolamenti nella versione in vigore. Le versioni più recenti degli statuti e dei regolamenti sono disponibili sul sito Web di SWISSPERFORM e sono vincolanti per il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione.

13. Entrata in vigore e fine del contratto

13.1 Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore con la firma del mandante e avrà una durata indeterminata.

Il contratto sostituisce tutti quelli precedenti tra le parti.

13.2 Fine

Il contratto può essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine ogni anno civile.

Per i mandanti e/o le persone aventi diritto alla riscossione di cui SWISSPERFORM non dispone più di un indirizzo valido per le notifiche per la durata di cinque anni, il contratto è risolto automaticamente per la fine dell'anno successivo.

Una volta trascorsi dieci anni dal decesso di un mandante e/o una persona avente diritto alla riscossione senza che i successori abbiano comunicato a SWISSPERFORM un rappresentante comune, il contratto è risolto automaticamente per la fine dell'anno successivo.

In caso di cessazione automatica del contratto per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2, o per mancata comunicazione di un rappresentante ai sensi del capoverso 3, il prodotto della gestione che non può essere versato, verrà conservato per altri cinque anni; trascorso tale periodo diverrà di proprietà di SWISSPERFORM.

Fintanto che il saldo di conto del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione è negativo, sono sospesi il diritto di disdetta del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione e la cessazione automatica del contratto per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2.

Con la cessazione del contratto, il mandante tornerà a essere titolare dei diritti ceduti.

Non risentiranno della cessazione del contratto le utilizzazioni già concesse in licenza da SWISSPERFORM e che hanno luogo solo dopo la scadenza del contratto.

13.3 Conseguenze finanziarie in caso di cessazione del contratto

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione ha diritto di ricevere da SWISSPERFORM, rispettivamente dall'organizzazione incaricata, anche dopo la cessazione del contratto, il conteggio delle utilizzazioni concesse nel corso della durata del contratto nonché il pagamento delle indennità che gli spettano. Qualora SWISSPERFORM venga a conoscenza

dal mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione che per il periodo dopo la cessazione del contratto egli è membro di un'altra organizzazione estera addetta alla riscossione con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto un contratto di reciprocità per la gestione dei diritti di protezione affini e che il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione ha ceduto a quest'organizzazione i propri diritti di gestione anche in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, SWISSPERFORM potrà versare le indennità successive dipendenti da utilizzazioni avvenute nel corso del contratto a questa organizzazione addetta alla riscossione, con l'invito a farle proseguire al mandante e/o alla persona avente diritto alla riscossione. Tuttavia SWISSPERFORM non è tenuta a effettuare indagini sulle eventuali affiliazioni del mandante e/o della persona avente diritto alla riscossione a organizzazioni estere addette alla riscossione avvenute dopo la cessazione del contratto.

Non vi sono altri diritti di natura finanziaria verso SWISSPERFORM.

* * * * *

